



COMUNE DI

SANTA DOMENICA TALAO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – Via Ten. G. Minervino 1 Tel. 0985-29151 Fax 29544

REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE CREDITI E TRIBUTI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COM.LE.

N. 1 DEL 6-04-2018

PREMESSA

Il Comune di Santa Domenica Talao, sulla base di norme in materia di crediti-tributi-economie tra Ente e cittadini, ritiene intervenire a regolamentare procedure che consentono di recuperare, nelle varie forme possibili, le mancate entrate, da parte dei cittadini e nel contempo andare incontro alle possibilità degli stessi.

Dette norme si rendono necessarie allorché il cittadino chiede riconoscimento di somme (ritenute e verificate come dovute e legali) all'Ente Comune mentre lo stesso soggetto risulta "moroso" o comunque impossibilitato a versare il suo dovuto.

Pertanto, verificate le situazioni che possono, giuridicamente, intervenire ed applicare l'istituto della compensazione, si procede secondo il presente regolamento che diviene strumento di operatività per quanto in contenuto.

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento (condivisi-non impugnati-verificati tramite "regolamento di adesione all'accertamento"), da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva: - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche, Affissioni, COSAP, Canone Idrico Integrato, Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), IUC, altri crediti.

ART. 2 -

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - 2) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

- Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali;
- Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- Disoccupato iscritto al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio o altro;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- Altro;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;
- È Altro;

ART. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi;
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva;

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente ed in riferimento alla specifica delibera di Consiglio Comunale già in corso, salvo modifiche:

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della

cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

2. In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al precedente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relative all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 7

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica della completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito l'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

CAPO II

COMPENSAZIONE

ART. 9

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie

1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

3) La compensazione non è ammessa

- nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
- per le somme da ingiunzioni di pagamento,
- per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

ART. 10

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, non può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti.

- 2) Il contribuente deve prima chiarire e verificare l'eventuale eccedenza per consentire all'ufficio preposto, di applicare il rimborso.
- 3) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 4) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 5) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: (ICI - IMU - IUC), Canone Occupazione spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato, altre economie giudicate possibili e convenienti per l'Ente Comune;
- 6) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
- 7) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 11

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: (ICI - IMU - IUC), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato,

ART. 12

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Santa Domenica Talao in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4) Il comune può attivare la compensazione a tutti i crediti vantati dal cittadino che risulta moroso e debitore nei confronti dell'Ente.



COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO
PROVINCIA DI COSENZA
(Tel. 0985/29151 Fax 0985/29544)

<http://www.comune.santadomenicatalao.cs.it-segreteria.santadomenicatalao@asmepec.it>

ORIGINALE COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. _91_ Reg. Gen. Del _12_/_12_/2017	OGGETTO: Art. 9 D.L. N° 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n° 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte del Comune per compensazione crediti tributi comunali. Disposizioni.
---	---

L'anno 2017, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 12,10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi e forme di legge, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.O.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Alfredo Giuseppe LUCCHESI	Sindaco	X	
2	Giovanni FAZZARI	Assessore	X	
3	Maria Giuseppina LA GRECA	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. Carlo Antonio Morabito.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

- Di approvare** la sotto riportata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare**, con successiva votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO
PROVINCIA DI COSENZA

(Tel. 0985/29151 Fax 0985/29544)

<http://www.comune.santadomenicaltao.cs.it-segreteria.santadomenicaltao@asmepec.it>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 9 D.L. N° 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n° 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte del Comune per compensazione crediti tributi comunali. Disposizioni.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni", detta disposizioni per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/ giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Visti l'art. 28 quarter del D.P.R. 602/1973 e l'art. 1 del D.M. 25/6/2012 per i quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi locali;

Ravvisata l'opportunità di introdurre lo strumento della compensazione tra debiti del Comune verso soggetti terzi dovuti per somministrazioni, forniture ed appalti e crediti per tributi comunali vantati dal Comune verso i medesimi soggetti, anche mediante compensazione legale nel rispetto delle norme previste dal codice civile;

Visto Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Per i motivi tutti avanti espressi, si propone alla Giunta Comunale di

DELIBERARE

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte del Comune, con l'introduzione dello strumento della compensazione, anche legale nel rispetto delle norme previste dal codice civile, tra debiti del Comune verso soggetti terzi dovuti per somministrazioni, forniture ed appalti e crediti per tributi comunali vantati dal Comune verso i medesimi soggetti;
2. Di **de**mandare al Responsabile dell'Area Amm.va ed al Responsabile dell'ufficio finanziario e tributi, ognuno per quanto di propria competenza, per i successivi atti occorrenti e consequenziali al prosieguo del procedimento;
3. Di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgvo n. 267/2000;

Santa Domenica Talao, 12-12-2017

IL SINDACO / PROPONENTE
Alfredo Giuseppe Lucchesi



COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO
PROVINCIA DI COSENZA
(Tel. 0985/29151 Fax 0985/29544)

<http://www.comune.santadomenicatalao.cs.it-segreteria.santadomenicatalao@asrnepec.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Art. 9 D.L. N° 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n° 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte del Comune per compensazione crediti tributi comunali. Disposizioni.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole Non Favorevole

Santa Domenica Talao, 12/12/17

Il Responsabile dell'Area Amm.va
Geom. Bernardo FASANARO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole Non Favorevole

Si attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5° T.U.E.L.) _____

Santa Domenica Talao, 12-12/-17

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Gennaro Marsiglia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
(Carlo A. Morabito)



Il Sindaco
(Alfredo Giuseppe Lucchesi)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito internet <http://www.comune.santadomenicatalao.cs.it> di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg. Pubbl. N. _____

Comunicazione ai capigruppo consiliari Prot. n. 003249 del 14 DIC. 2017

Santa Domenica Talao, 14 DIC. 2017



Il Segretario Comunale
Dr. Carlo Antonio MORABITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale *certifica che la sopra estesa deliberazione:*

È divenuta esecutiva il 14 DIC. 2017 perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

È divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, senza aver riportato entro tale termine, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art.135 D.Lgs. 267/2000.

Santa Domenica Talao, 14 DIC. 2017



Il Segretario Comunale
Dr Carlo Antonio MORABITO